

21.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2. Il compenso spettante agli Amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di nomina di dipendenti delle società socie, non è dovuto alcun compenso.

Articolo 22 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

22.1. La Società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La Società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto in materia di Organo Amministrativo.

L'Organo di Controllo e di Revisione è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro dell'organo sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo e di Revisione è

rieleggibile.

Il compenso dell'Organo di Controllo e di Revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Non può essere nominato alla carica di Organo di Controllo e di Revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

All'Organo di Controllo e di Revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo e di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione si applica l'art. 2401 c.c..

L'Organo di Controllo e di Revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.

Delle determinazioni dell'Organo di Controllo e di Revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

L'Organo di Controllo e di Revisione deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Decisioni dei soci - Esercizio del Controllo Analogo

23.1.I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2.Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- indirizzi generali sulle iniziative necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c.;
- trasformazione della società, fusioni o scissioni, ferma la competenza dell'Organo Amministrativo nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- approvazione del business plan e del budget annuale; indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi;